

STATUTO

**IMBOTTIGLIAMENTO LA
ROCCA FONDATA DA ELIS
BARATTA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA MONTEVERDE
49/P

Numero REA: MS - 70574

Codice fiscale: 00196310452

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	TELAIO: SFACXXBDVCHD73194;	
	TARGA: MS*207071;	
	2) FABBRICA/TIPO: FORD TRANSIT;	
	TELAIO: WFOHXXGBVHMT95524;	
	TARGA: MS*259654;	
	3) FABBRICA/TIPO: DAIMLER CHRYSLER;	
	TELAIO: WDB9046631R408522;	
	TARGA: CA 696WB.	
	A questo punto, null'altro essendovi da delibe-	
	rare, e poiché nessuno chiede la parola, la se-	
	duta è sciolta alle ore sedici e minuti quaranta.	
	Il comparente mi dispensa dalla lettura degli	
	allegati.	
	Del presente atto è stata data, da me Notaio,	
	lettura al comparente che lo ha dichiarato con-	
	forme alla sua volontà ed alla verità.	
	In gran parte dattiloscritto da persona di mia	
	fiducia ed in piccola parte scritto di mio pu-	
	gno, occupa sei pagine e diciotto righe della	
	settimana, di due fogli.	
	FIRMATO A NORMA DI LEGGE	
	PEZZICA Carlo	
	GIULIO FAGGIONI NOTAIO	
	ALLEGATO "B"	
	S T A T U T O	

	della	
	"IMBOTTIGLIAMENTO LA ROCCA	
	FONDATA DA ELIS BARATTA	
	- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	ONLUS	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	E' costituita la Società Cooperativa "IMBOTTIGLIAMENTO LA	
	ROCCA FONDATA DA ELIS BARATTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	- ONLUS.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Libro Quinto del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Carrara (MS) all'indi-	
	rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle di-	
	sposizioni d'attuazione del Codice Civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo	
	Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti	
	all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci	
	decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopraindicato.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	

	presentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere i-	
	stituite o sopprese con semplice decisione dell'Organo Ammi-	
	nistrativo.	
	La Cooperativa potrà dare adesione ad una o più Associazioni	
	riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento coope-	
	rativo.	
	Art. 2 - Durata	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata a norma di legge con deliberazione della As-	
	semblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	SCOPO E OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta dai principi della mutualità, senza	
	fini di speculazione né di lucro, ai sensi del Codice Civile	
	e delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia.	
	La Cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e soli-	
	daristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'ope-	
	ra dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in dif-	
	ficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi gene-	
	rali della comunità.	
	La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	

	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istitu-	
	zioni Pubbliche.	
	Operando secondo questi principi, intende organizzare un'im-	
	presa che persegua, mediante la solidale partecipazione della	
	base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa ri-	
	ferimento, scopi sociali, economici ed educativi.	
	Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo or-	
	ganizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla	
	promozione umana, morale, culturale e professionale, nonché	
	all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente	
	svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991,	
	n. 381.	
	Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che	
	a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali u-	
	tenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla	
	gestione della Cooperativa.	
	La Cooperativa tutela gli interessi singoli e cooperativi,	
	promuovendo tutte quelle iniziative ed attività inerenti an-	
	che l'aggiornamento, la formazione e qualificazione tecnica	
	professionale nei diversi settori e le attività previste dal-	
	lo statuto, atte a promuovere il benessere e sviluppare l'at-	
	tività del socio compatibilmente con il suo status soggettivo.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Coope-	
	rativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o	

	secondo contingenti opportunità, la propria attività con	
	quella d'altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazioni-	
	simo cooperativo.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 - Scopo - Oggetto	
	Fatti salvi i principi sopra enunciati, la Cooperativa inten-	
	de realizzare i propri scopi sociali attraverso la ricerca,	
	l'organizzazione, la gestione e il coordinamento in proprio	
	e/o per conto di enti pubblici e privati dei seguenti servizi	
	ed attività:	
	- Creare laboratori permanenti per l'imbottigliamento di bi-	
	bite di ogni genere, laboratori permanenti di ogni tipo e ge-	
	nere per la produzione e per la vendita di manufatti in fer-	
	ro, legno, plastica, pelle, maglieria, ecc.;	
	- Assumere appalti per l'esecuzione di lavori, di forniture	
	per servizi di ogni tipo e genere da privati, dallo Stato, da	
	Enti Pubblici e Società;	
	- Gestire edicole di giornali, copisterie, tipografie, riven-	
	dite di libri e giornali usati, stampe vecchie e nuove;	
	- Gestire case di villeggiatura, case famiglia per handicap-	
	pati, pensioni, alberghi, camping, stabilimenti balneari;	
	- Gestire mostre di pittura, vendite all'asta ed ogni inizia-	
	tiva ricreativa culturale;	
	- Gestire distributori di carburante, autoparcheggi a terra e	

	mare, distributori automatici;	
	- Esperire qualsiasi altra attività affine o analoga a quelle	
	sopra elencate.	
	Si propone altresì di assumere rappresentanze e depositi di	
	ogni tipo e genere di merce, di assumere la gestione di nego-	
	zi e spacci per la vendita di generi alimentari e non.	
	Potrà inoltre prendere in comodato ad uso gratuito, in loca-	
	zione od acquistare e/o costruire direttamente, negozi, ma-	
	gazzini, locali per uffici, per la ricreazione e svago dei	
	suoi assistiti.	
	La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qual-	
	siasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da-	
	gli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della Cooperativa.	
	Potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	

	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozio-	
	ne di procedure di programmazione pluriennale finalizzate al-	
	lo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative; potrà, inoltre, offrire in sottoscrizione	
	strumenti privi di diritti di amministrazione, solo a inve-	
	stitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	In particolare la Cooperativa può effettuare raccolta di pre-	
	stiti dai soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati	
	dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente	
	vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qual-	
	siasi forma.	
	Art. 5 - Tipologia dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non a-	
	vendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa,	
	intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività	
	sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni so-	
	ciali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.	

	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono	
	delle prestazioni istituzionali della Cooperativa e parteci-	
	pano alla gestione mutualistica;	
	b) i prestatori che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	c) gli svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91. Es-	
	si devono costituire almeno il trenta per cento dei lavorato-	
	ri della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa. La condi-	
	zione di persona svantaggiata deve risultare da documentazio-	
	ne proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il	
	diritto alla riservatezza;	
	d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per i fini di solidarietà.	
	Possono essere soci sovventori le persone appartenenti alle	
	seguenti categorie: sia persone fisiche che giuridiche nei	
	limiti stabiliti dalla legge.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o	
	private, società, associazioni od enti nei cui statuti è pre-	
	visto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta	
	dalla Cooperativa.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando al-	
	la formazione degli organi sociali e alla definizione della	

	struttura di direzione e conduzione dell'impresa.	
	I soci partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo	
	e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	
	I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione.	
	I soci mettono a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la Cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore della Cooperativa stabilisce con la pro-	
	pria adesione o successivamente all'instaurazione del rappor-	
	to associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasio-	
	nale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Tra socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei se-	
	guenti tipi di contratto di lavoro e/o rapporti di lavoro me-	
	glio identificati nel Regolamento Interno approvato dall'as-	
	semblea:	
	- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche forma-	
	tive, compatibili con lo stato di socio;	
	- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di	

	lavoro subordinato od autonomo;	
	- di artigiano, di commerciante, di coltivatore diretto o im-	
	prenditore agricolo a titolo principale;	
	- tipologie di contratti previste dalla Legge 30/2003 e suc-	
	cessive modifiche;	
	- borse lavoro;	
	- volontario ai sensi della Legge 381/91;	
	- autonomo;	
	- professionale;	
	- di collaborazione a progetto;	
	- di agenzia;	
	- di ogni altro tipo consentito dalla legislazione vigente	
	nel tempo.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di la-	
	voro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura	
	fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la	
	posizione del socio lavoratore, da qualsiasi altra fonte.	
	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che eserci-	
	tino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa eser-	
	citata dalla Cooperativa e che, con la loro capacità effetti-	
	va di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,	
	possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	

	E' consentita altresì l'ammissione a soci cooperatori di ele-	
	menti tecnici ed amministrativi nel numero strettamente ne-	
	cessario al buon funzionamento della Cooperativa.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi con-	
	trastanti con quelli della Cooperativa.	
	Al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione	
	o il potenziamento aziendale possono essere ammessi, quali	
	soci sovventori, anche soggetti diversi da quelli indicati	
	nei commi precedenti, siano essi persone fisiche che giuridi-	
	che.	
	A norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e succes-	
	sive modificazioni ed integrazioni i soci sovventori investo-	
	no capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali di questa.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,	

	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale è fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- nel caso di interesse alla formazione:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi	
	richiesti dal presente statuto..	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	

	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 - Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà in ogni caso essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi la ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione dal diniego, chiedere	
	che sulla domanda si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi	
	Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	

	a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione, oltre all'importo delle quote sottoscritte e della	
	tassa d'ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui im-	
	porto sarà determinato, d'anno in anno, dalla decisione dei	
	soci in sede d'approvazione del bilancio per proposta degli	
	Amministratori;	
	b) ad osservare puntualmente il presente statuto, le delibe-	
	razioni dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e le	
	disposizioni dei regolamenti interni;	
	c) a partecipare all'attività della Cooperativa secondo le	
	necessità della stessa ed in vari settori di lavoro, secondo	
	la rispettiva qualifica professionale od il ruolo per cui	
	concorre al perseguimento degli scopi della Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal prescritto libro soci. La varia-	
	zione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o	
	esclusione, se il socio è una persona fisica; per scioglimen-	
	to, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso	
	ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.	
	Art. 10 - Recesso	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro	
	60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno	
	dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	

	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) che non partecipi alla vita sociale della Cooperativa e	
	non partecipi all'assemblea dei soci senza giustificato moti-	
	vo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali	
	danni arrecati alla Cooperativa e lo stesso socio, su sempli-	
	ce richiesta del consiglio di amministrazione, è obbligato al	
	risarcimento.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma dei	
	precedenti articoli devono essere comunicate a mezzo di let-	
	tera raccomandata al socio o ai suoi successori che potranno	
	ricorrere al Collegio Arbitrale di cui nel prosiegua.	
	Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con	
	lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione della deliberazione dell'Organo Am-	
	ministrativo.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso	
	non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto ac-	
	quistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o i legatari hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quote interamente libe-	
	rate, eventualmente rivalutate, come indicato al precedente	
	art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7.	

	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	

	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di fare parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovven-	
	tori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	

	quote trasferibili del valore di Euro 250,00 ciascuna.	
	Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	Euro 1.000,00.	
	Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-	
	gano Amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento (i soci	
	sovventori dovranno esplicitare nella domanda di ammissione	

	il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale	
	non è ammesso il recesso);	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori saranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	

	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 20 - Recesso soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 21 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è for-	
	mato da un numero illimitato di quote sociali del valore no-	
	minale ciascuna di valore non inferiore ad Euro 25,00 (venti-	
	cinque/00) né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge - la quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti fissati dalla legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	

	c) dal fondo di riserva ordinaria indivisibile, formato con	
	le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi o ai	
	successori dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo quote, formato con le sole	
	somme versate dai soci a norma del precedente art. 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	g) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa	
	per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto ca-	
	pitale da Enti pubblici o privati.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del-	
	lo scioglimento.	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate	
	precisamente:	
	a) almeno il 20%(venti per cento) all'atto della sottoscri-	
	zione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi con delibera del-	
	l'Organo Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali au-	
	menti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'e-	
	sistenza della Cooperativa.	
	Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale.	
	Art. 23 - Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio consuntivo, previo esat-	
	to inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facili-	
	tarne la lettura da parte dei soci.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinario;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione;	
	c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e	
	sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto	
	consentito dalla legislazione vigente per le cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	d) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità	
	previste dell'art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e	
	successive modificazioni ed integrazioni;	
	e) a titolo di ristorno in misura non superiore a quanto	
	previsto dalla legge dei trattamenti retributivi complessivi,	
	mediante integrazioni delle retribuzioni medesime o, nei li-	
	miti consentiti dalla legge, mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato;	
	f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle	
	lettere e) ed f) dell'art. 21.	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali l'as-	
	semblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto	
	residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili al net-	

	to della quota di cui alla lett. b) del presente articolo,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei	
	soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede	
	il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.	
	I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno del-	
	l'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno de-	
	voluti al fondo di riserva ordinario.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun so-	

	cio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	ORGANI SOCIETARI	
	Art. 24 - Organi sociali	
	Il funzionamento della Cooperativa è fondato sul rispetto	
	delle funzioni deliberanti ed esecutive demandate dalle leggi	
	e dal presente statuto:	
	a) alla assemblea dei soci;	
	b) al consiglio di amministrazione o all'amministratore u-	
	nico;	
	c) al comitato esecutivo;	
	d) al direttore;	
	e) al collegio sindacale, ove nominato.	
	L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competen-	
	za dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla volontà assembleare:	
	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristor-	
	ni, la destinazione degli utili, la modalità di copertura	

	delle perdite;	
	b) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai so-	
	ci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui	
	al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	c) la nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;	
	d) la eventuale nomina i sindaci e del presidente del col-	
	legio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è	
	demandato il controllo contabile;	
	e) la determinazione del compenso dell'Organo Amministrati-	
	vo e dei sindaci (se eletti), se non è stabilita dallo statu-	
	to;	
	f) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci (se	
	eletti);	
	g) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizza-	
	zioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento	
	di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsa-	
	bilità di questi per gli atti compiuti;	
	h) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni;	
	i) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	j) le modifiche dell'Atto Costitutivo.	

	Il verbale della Assemblea che delibera in merito al punto di	
	cui alla lettera j) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 - Convocazioni assembleari	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque	
	non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale od un maggior termine, comunque non superiore a	
	centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione	
	del bilancio consolidato e quanto lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società	
	con menzione da parte dell'organo di controllo, nella rela-	
	zione prevista dall'art. 2428 c.c., delle ragioni che hanno	
	richiesto il differimento nella approvazione del bilancio di	
	cui al punto a) dell'art. 25 del presente statuto.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax,	
	e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede so-	
	ciale, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	

	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Le votazioni dovranno in ogni caso effettuarsi in forma pale-	
	se.	
	Art. 29 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	

	che potranno avere un massimo di due voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Co-	
	dice Civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice	
	Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 - Amministrazione e compensi	
	La Società può essere alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della	

	loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione o da un Ammi-	
	nistratore Unico.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	variabile da tre a undici Consiglieri eletti, di volta in	
	volta, dalla assemblea dei soci che ne determina il numero.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci coopera-	
	tori.	
	Sia l'Amministratore Unico che i componenti l'Organo Ammini-	
	strativo devono essere nominati tra i soci, durano in carica	
	fino a revoca oppure per la durata stabilita al momento della	
	nomina e sono rieleggibili. In quest'ultima ipotesi scadranno	
	alla data di approvazione del bilancio.	
	Spetta alla Assemblea determinare i compensi dovuti all'Orga-	
	no Amministrativo. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito	
	il parere del Collegio sindacale (quando previsto), determi-	
	nare il compenso dovuto ai componenti l'Organo Amministrati-	
	vo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcu-	
	no di essi. Spetta alla Assemblea determinare i compensi do-	
	vuti al revisore addetto al controllo contabile.	
	Art. 32 - Compiti e rappresentanza	
	L'Amministratore Unico o il presidente dell'Organo Ammini-	

	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	

	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 33 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera me-	
	diate lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a ma-	
	no, fax, e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima del-	
	l'adunanza in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effe-	
	tivi (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	

	l'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 - Comitato esecutivo	
	E' facoltà dell'Organo Amministrativo delegare le proprie at-	
	tribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente,	
	dal Vice presidente e da 1 a 3 consiglieri. Nel caso vi siano	
	più vice presidenti, questi costituiscono, assieme al Presi-	
	dente, il comitato esecutivo.	
	I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con delibera	
	dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito	
	dall'art. 2381 del Codice Civile. Tali poteri devono essere	
	comunicati alla assemblea nella sua prima riunione.	
	Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in ap-	
	posito libro verbali delle riunioni consiliari e devono esse-	
	re comunicate all'Organo Amministrativo nella sua prima sedu-	

	ta. Il Comitato Esecutivo risponde all'Organo Amministrativo	
	del proprio operato.	
	Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo Ammini-	
	strativo, spetta al Comitato Esecutivo prendere deliberazioni	
	di urgenza su argomenti di ordinaria amministrazione che de-	
	vono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta consi-	
	liare.	
	Art. 36 - Direttore	
	Il direttore è nominato dall'Organo Amministrativo verso il	
	quale risponde del proprio operato.	
	Ha il compito di attuare le direttive generali impartite da-	
	gli organi societari.	
	Il Direttore partecipa con voto consultivo alle adunanze	
	dell'Organo Amministrativo e dà attuazione alle direttive ge-	
	nerali impartite dagli amministratori.	
	La deliberazione dell'Organo Amministrativo che nomina, so-	
	spende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore	
	deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima	
	riunione.	
	Art. 37 - Collegio sindacale	
	Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procede-	
	re alla nomina del collegio sindacale, esso si comporrà di	
	tre membri effettivi e di due supplenti, eletti conformemente	
	alle disposizioni contenute nell'art. 2397 del Codice Civile.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	

	blea.	
	I Sindaci resteranno in carica per tre esercizi e scadranno	
	alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo e-	
	sercizio della carica.	
	Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni pre-	
	viste dall'art. 2402 Codice Civile.	
	I poteri, i compiti e le responsabilità dei Sindaci sono	
	quelli stabiliti dalla legge.	
	Art. 38 - Controllo contabile	
	Qualora, per scelta, si voglia procedere al controllo conta-	
	bile di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile, l'assemblea	
	procederà alla nomina di un revisore contabile. Qualora, per	
	scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina	
	del collegio sindacale, il controllo contabile può essere e-	
	sercitato dal collegio sindacale o da uno dei componenti del	
	collegio medesimo.	
	L'Organo di controllo resterà in carica per tre esercizi e	
	scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	Per i compensi si applicano le disposizioni contenute	
	nell'art. 2409 quater del Codice Civile.	
	I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto	
	al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.	
	ARBITRATO - CONTROVERSIE	
	Art. 39 - Clausola arbitrale	

	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sinda-	
	ci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 40 - Arbitri e procedimento	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	50.000,00 (con possibilità di rivalutazione annuale da parte	
	della assemblea in base ai coefficienti Istat dell'esercizio	

	di riferimento). Ai fini della determinazione del valore del-	
	la controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codi-	
	ce di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, la cui nomina	
	sarà affidata ad un Ordine professionale e/o alla Camera ar-	
	bitrale istituita presso una Associazione di rappresentanza	
	del movimento cooperativo.	
	Ove il soggetto designato non provveda nel termine di trenta	
	giorni da quello in cui gli è pervenuta la richiesta, il Col-	
	legio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	

	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 - Scioglimento	
	In caso di scioglimento della società l'Assemblea, con le	
	maggioranze stabilite nel presente statuto, nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale di liquidazione	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	

	sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato	
	nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione	
	e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n° 59 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Art. 44 - Regolamenti	
	Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della	
	società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti	
	interni da compilarsi a cura dell'Organo Amministrativo e da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie. Nell'eventuale Regolamento	
	Interno potranno essere meglio esplicitate le modalità di ap-	
	plicazione dell'istituto del ristorno. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se	
	nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se	
	istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della società.	
	Art. 45 - Requisiti mutualistici	
	I requisiti mutualistici sotto indicati sono inderogabili e	
	devono essere, di fatto, osservati:	
	- è vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in mi-	
	sura superiore al tasso d'interesse legale dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	

	- le riserve sono indivisibili e non possono essere ripar-	
	tite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto	
	dello scioglimento della Cooperativa;	
	- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivaluta-	
	to nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione	
	e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed	
	integrazioni;	
	- una quota degli utili di esercizio, nella misura e con	
	le modalità previste dalla legge, deve essere destinata ai	
	Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Coo-	
	perazione.	
	Art. 46 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	FIRMATO A NORMA DI LEGGE	
	PEZZICA Carlo	
	GIULIO FAGGIONI NOTAIO	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	
	TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA	
	- AUTORIZZAZIONE PROT. N. 47775 DEL 10-11-2001.	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORI-	